



COMUNE DI CAPITIGNANO

Provincia L'Aquila

C.A.P. 67014 Telefono 0862905463 E-mail- comune.capitignano@postecert.it

ORDINANZE

Registro Servizio N. 42 del 06-06-2018	Registro Generale N. 42 del 06-06-2018
---	---

Oggetto: CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI UN TRATTO DELLA PIAZZA DEL MUNICIPIO DI CAPITIGNANO (AQ), PER LO SVOLGIMENTO DI UNA FESTA PRIVATA

VISTA la richiesta acquisita al protocollo comunale con il n. 2437 del 31/05/2018 con la quale la Sig.ra De Andreis Antonia, in qualità di privato cittadino, ha richiesto "L'autorizzazione all'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche".

Visti gli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - Codice della strada - ed il relativo regolamento di esecuzione;

Considerato che la pubblicazione del presente atto e l'apposizione della segnaletica sostituiscono la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la necessità di tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica;

Ritenuto necessario chiudere il tratto di strada indicato dalle ore 14:00 alle ore 24:00 del 09/06/2018;

ORDINA

Il divieto di transito veicolare in piazza del Municipio a Capitignano, per l'allestimento dei tavoli per una festa privata, per il giorno 09/06/2018 dalle ore 14:00 alle ore 24:00.

E DISPONE CHE:

- In caso di inottemperanza si applicheranno le sanzioni previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

L'Ufficio addetto alla pubblicazione è tenuto alla pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio, nelle bacheche comunali e sul sito del Comune.

Copia della presente ordinanza è trasmessa:

- agli Organi di Polizia stradale competenti per territorio;
- alla A.S.l. n. 1 - Avezzano, Sulmona, L'Aquila;
- al Comando dei Vigili del Fuoco - L'Aquila;

COMUNICAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241

A norma dell'articolo 5, comma 3, della predetta legge, si avverte che l'unità organizzativa competente per il procedimento è l'ufficio Sisma-Protezione Civile, il cui responsabile è il signor Maurizio Pelosi.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge sopra citata, si precisa che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale e per l'Abruzzo - L'Aquila (articolo 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104) entro sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione o da quando l'interessato ne ha avuto piena conoscenza.

Avverso il presente provvedimento, è altresì ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro sessanta giorni con le modalità previste dell'articolo 37, comma 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

L'interessato può prendere visione ed estrarre copia degli atti a fascicolo in orario d'ufficio.

IL SINDACO
Maurizio Pelosi

PUBBLICAZIONE

ATTESTO che la presente Ordinanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale online con N.

Capitignano, 06-06-2018

IL SINDACO
Maurizio Pelosi